

Uff. Proprietà e appalti del Comune

COMUNE DI FARA GERA D'ADDA

Provincia di BERGAMO

REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA RURALE

CASA EDITRICE I. C. A. - BERGAMO - 1960

(n. 608 cat.)

COMUNE DI FARA D' ADDA

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE

di

POLIZIA RURALE

CASA EDITRICE I. C. A. - BERGAMO - 1960

(n. 608 cat.)

n. 383 gli sono demandati per la tutela della sicurezza pubblica, spetta la facoltà di emettere nei casi di urgenza ordinanze per assicurare il pubblico transito sulle strade comunali e rurali ai sensi dell'art. 76 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F, dell'art. 378 della legge stessa nonché dell'art. 24 2° comma del Codice della Strada, approvato con R.D. 8 dicembre 1933 numero 1740.

TITOLO II

NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI

CAPO I - *Del passaggio sui fondi di proprietà privata e comunale.*

ART. 5 - E' proibito entrare o passare abusivamente senza necessità attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti e ripari.

ART. 6 - Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù legittimamente acquistata o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati in special modo i raccolti pendenti nonché le piante, le siepi, e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi.

ART. 7 - Il proprietario, in casi speciali, estende in iscritto il permesso temporaneo di passaggio sui propri fondi, affinché chi fruisce dello stesso possa presentarlo ad ogni richiesta degli agenti di polizia rurale; solo nel caso che il proprietario consentente sia costantemente presente sul posto, non occorre il permesso in iscritto.

Il letame potrà essere trasportato in qualunque ora del giorno purché sia contenuto nei carri in modo da escludere ogni dispersione. Nelle ore diurne i carichi di letame percorrendo l'abitato devono essere coperti con tendoni.

I pozzi neri non potranno essere spurgati che nelle ore notturne, dopo la chiusura dei pubblici esercizi. Il trasporto del cessino attraverso l'abitato sarà pure effettuato nelle ore notturne ed in modo da evitare spandimento sulle strade.

CAPO III - *Dell'appropriazione indebita dei prodotti.*

ART. 17 - Con richiamo all'art. 626 n. 3 del Codice Penale, è vietato, senza il consenso del conduttore, di racimolare, spigolare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato in iscritto, sarà da presentarsi ad ogni richiesta dagli agenti di P. S.

Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso in iscritto.

ART. 18 - I frutti caduti dalle piante, anche se su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

ART. 19 - Con richiamo alle disposizioni dell'articolo 924 del nuovo Codice Civile gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia cessato durante due giorni di inseguirli.

ART. 20 - Con richiamo all'art. 700 del Codice Penale gli agenti di polizia, quando sorprendono in campagna persone che

~~e) strade che si intendono seguire e luoghi di sosta dalla località di partenza a quella di arrivo;~~

~~d) per gli ovini dovrà inoltre essere presentato il certificato relativo alle condizioni sanitarie degli animali.~~

~~ART. 34 - Il foglio di autorizzazione di cui all'articolo 32, restituito dal Sindaco all'interessato, verrà esibito ad ogni richiesta degli agenti di P. S., degli incaricati della sorveglianza e dei sanitari.~~

~~I mandriani, i pastori e i caprai che introducessero il loro bestiame nel Comune senza l'anzidetta autorizzazione, saranno dichiarati in contravvenzione.~~

~~In nessun caso essi potranno far pascolare gli animali lungo i cigli delle strade ed in altri luoghi pubblici, nè sostare in località ovvero percorrere strade diverse da quelle indicate nel foglio di autorizzazione. Sarà fatta eccezione al disposto di cui sopra, per il bestiame che vada e ritorni dall'alpeggio, il quale potrà a scopo di riposo, soffermarsi sugli spiazzetti incolti di proprietà comunale, all'uopo espressamente designati dal Sindaco nelle immediate adiacenze della strada.~~

~~ART. 35 - Coloro che nel Comune concedono ricetto a mandrie o greggi provenienti dal di fuori, sono tenuti a dare al Sindaco immediato avviso dell'arrivo delle medesime.~~

~~ART. 36 - Le mandrie ed i greggi devono essere segnalati, a distanza, col suono di un campanella. Di notte, le mandrie ed i greggi devono essere precedute e seguite anche da un lume.~~

~~ART. 37 - Coloro che transitano con mandrie o greggi, sia di giorno che di notte, devono curare che il bestiame sia guidato e sorvegliato da un sufficiente numero di guardiani, che almeno metà della strada resti libera e che il bestiame equino sia condotto alla capezza.~~

CAPO ~~IX~~ - *Del soggiorno delle mandrie e dei mandriani in territorio comunale.*

32

ART. ~~38~~ - I pastori e caprai dovranno, per tutto il tempo del pascolo, rimanere costantemente sui fondi destinati al pascolo stesso, e dovranno pernottare possibilmente nei locali colonici annessi.

33

ART. ~~39~~ - Il Sindaco, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere da quei pastori o caprai che intendessero far pascolare capre o pecore in fondi che non siano di loro proprietà nel territorio di questo Comune, un congruo importo da depositarsi nella Cassa comunale quale cauzione per eventuali penalità.

ART. ~~40~~³⁴ - I proprietari o i conduttori di malghe o di greggi ancorchè provenienti da altri Comuni che con la loro condotta si rendono pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica o la morale, saranno segnalati all'autorità di P.S. per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui alla Legge 27/12/1956 n° 1423 . =

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

CAPO I - *Prevenzione e provvedimenti sulle epizootie.*

ART. 41 - ~~Il Sindaco, ove lo crede conveniente, può ordinare che le mandrie e i greggi tanto all'arrivo sul territorio comu-~~

~~nale, quanto in seguito, sieno sottoposti a visita veterinaria, per assicurarsi del perfetto stato degli animali.~~

~~ART. 42 - Le mandrie e i greggi trovati affetti da malattie contagiose dovranno essere subito assoggettati a sequestro ed osservazione, per impedire una ulteriore diffusione di contagio.~~

~~ART. 43 - E' fatto espresso obbligo ai proprietari che ospitano mandrie o greggi affetti da morbo contagioso, di farne denuncia all'autorità comunale. Questo obbligo incombe anche ai padroni e guardiani degli animali, i quali inoltre dovranno osservare scrupolosamente le norme che nel caso concreto verranno emanate dalle Autorità sanitarie.~~

~~ART. 44 - E' fatto obbligo ai proprietari di denunciare al veterinario del luogo la comparsa delle malattie infettive dei polli, quali la peste, il colera e la difterite aviaria.~~

~~ART. 45 - In caso di morte di un animale, dovrà il proprietario o detentore del medesimo, farne denuncia immediatamente all'autorità comunale a norma dell'art. 18 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con R. D. 20 dicembre 1928 n. 3298.~~

~~ART. 46 - Quando la distruzione degli animali morti per malattia infettiva o sospetta sia disposta dalla competente autorità sanitaria, essa si effettuerà secondo le istruzioni annesse al Regolamento di polizia veterinaria, approvato, con D. P. R. 8 febbraio 1954 n. 320, emanato in forza della delega contenuta nell'art. 358 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265.~~

~~CAPO II - Del trattamento degli animali.~~

~~ART. 47 - Con richiamo all'art. 727 del Codice Penale, è vietato incrudelire verso gli animali, maltrattandoli, costringen-~~

per le Malattie delle piante e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio — impartirà di volta in volta, disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità della legge 18 giugno 1931 n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni.

Egualemente quando l'infestazione di cui sopra colpisce un bosco, il proprietario dello stesso è obbligato a darne tempestivamente comunicazione alla Stazione Forestale di giurisdizione o Ufficio Comunale che, a loro volta, ne informeranno l'Autorità Forestale. Gli interessati dovranno inoltre osservare le norme al riguardo stabilite dalle Pescrizioni di Massima.

⁴²
 ART. 55 - Salvo le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931 n. 987, e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933 n. 1700, e modificato con R.D. 2 dicembre 1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al Commissario Provinciale per le malattie delle piante o all'osservatorio Fitopatologico e all'Autorità Forestale, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame, o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati, a norma dell'art. 57 del presente Regolamento.

⁴³
 ART. 56 - Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granoturco, i tutoli ed i materiali residui del granoturco, ove non siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere bruciati, o diversamente distrutti, entro il 15 di aprile.

⁴⁴
 ART. 57 - E' fatto obbligo agli agricoltori di concorrere alla distruzione dei topi campagnoli, dei maggiolini, della processionaria del pino e di tutti quei parassiti dei campi e dei boschi,

sata dall'art. 61 delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti per la Provincia.

⁵⁶
ART. ~~69~~ - Dal taglio dovranno essere riservate, quali matricine, le piante della specie, delle condizioni e nel numero stabilito dall'art. 57 delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale. Le piante saranno scelte fra le migliori per dimensioni e stato vegetativo e con la preferenza fra quelle provenienti da seme.

Esse, a seconda della loro resistenza all'isolamento, dovranno risultare uniformemente distribuite su tutta la superficie della tagliata, ovvero a gruppi nei luoghi ove la loro presenza potrà meglio favorire la rinnovazione del bosco.

Dette matricine, allorché sarà raggiunto lo scopo per il quale erano state riservate, potranno, in tutto o in parte, essere utilizzate contemporaneamente al ceduo; ma in tal caso dovranno essere sostituite con altrettante piante scelte con i criteri sopra indicati.

⁵⁷
ART. 70 - Nei boschi cedui di ontano, robinia, nocciolo, citisio, pioppo e salice, non è obbligatoria la riserva di matricine, però il proprietario è obbligato a rinnovare le ceppaie morte od esauste nella stagione adatta successiva al taglio, mediante piantagione o semina.

CAPO II - *Boschi d'alto fusto.*

⁵⁸
ART. 71 - Il taglio a raso non può essere eseguito senza l'autorizzazione del Corpo delle Foreste.

⁵⁹
ART. ~~72~~ - Il taglio a scelta per « dirado » deve cadere sulle piante che secondo le consuetudini locali abbiano raggiunto la maturità, o che appaiano denegiate, deformi o in condizioni di evidente deperimento in guisa però che la densità del bosco non sia ridotta al di sotto della normale.

Una maggiore estensione del taglio predetto dovrà essere preventivamente autorizzata dal Corpo delle Foreste.

CAPO III - *Tempo e modo di eseguire i tagli.*

60

ART. 73 - E' permesso in ogni stagione il taglio di piante di ogni specie se morte o invase da parassiti e di cui occorresse provvedere all'abbattimento per misure di tutela a giudizio del Corpo delle Foreste.

Salvo casi di imprescindibile necessità, è invece vietato il taglio delle piante in vegetazione resinose e latifoglie di alto o di basso fusto durante il periodo della nidificazione e cioè dal marzo a tutto giugno.

Le piante latifoglie di alto fusto possono essere tagliate sempre fuori della stagione di nidificazione, soltanto quando si tratti di boschi provvisti di sufficiente novellame, o di boschi nei quali la riproduzione delle ceppaie manchi del tutto o sia insufficiente per l'eccessivo rigore del clima o per vetustà delle piante.

61

ART. 74 - Nei casi non contemplati dall'ultimo capoverso dell'articolo precedente, e per boschi cedui, il taglio dovrà eseguirsi nel tempo fissate dalle Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi vincolati di eguale specie e governo e di eguale altitudine.

Il taglio delle piante latifoglie e dei cedui dovrà essere eseguito a regola d'arte con ferri bene affilati (esclusa la sega) a superficie liscia, inclinata e convessa, a schiena d'asino od a chierica di monaco e senza lacerare la corteccia.

Dovrà inoltre praticarsi al colletto delle piante, sul nuovo, o fra due terre, secondo il punto in cui per le diverse specie e condizioni delle ceppaie avviene l'emissione dei polloni.

Il taglio col segone può tollerarsi per le piante di grandi dimensioni purché si faccia luogo alla riceppatura prima dello scadere della stagione silvana.

Il taglio delle conifere e quello delle latifoglie, nei casi previsti dalle norme del presente titolo, potrà eseguirsi in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento, purché sempre a regola d'arte.

b) che i lavori di carbonizzazione siano affidati a persone adulte e pratiche dell'arte, con l'obbligo di custodire sempre le carbonaie accese, così di giorno come di notte, abbandonandole soltanto quando il fuoco sia completamente spento.

La carbonizzazione con forni metallici è permessa in qualunque epoca dell'anno.

10
ART. 83 - Nei boschi, dopo qualunque utilizzazione, sia totale che parziale, il terreno dovrà essere subito completamente ripulito dalle ramaglie e da altri residui delle lavorazioni mediante raccolta e concentramento dello stesso materiale negli spazi vuoti introduttivi del bosco e eventuali altri luoghi da farsi indicare dal personale della Stazione Forestale di giurisdizione. In ogni caso i prodotti ed i residui delle lavorazioni dovranno venire asportati non oltre l'inizio dell'estate successiva all'esecuzione del taglio nei boschi d'alto fusto e non oltre la stagione silvana stabilita dalle Prescrizioni di Massima (Art. 6) quando trattasi di boschi cedui.

Le infrazioni, indipendentemente dalle penalità che verranno applicate dagli organi forestali, saranno punite con una ammenda da L. 500 a L. 1000 per ogni ettaro di superficie non sgombrata.

Ove ricorrano circostanze eccezionali, l'Autorità forestale potrà dispensare dall'obbligo dello sgombero dal bosco dei residui della lavorazione, o consentire proroghe al termine suddetto.

11
ART. 84 - L'abbruciamento delle stoppie è permesso soltanto fino alla distanza di metri 50 dai boschi, purché la zona da abbruciare venga circoscritta con solchi di aratro o con altro mezzo evidentemente efficace per arrestare il fuoco.

12
ART. 85 - Nei mesi di luglio, agosto e settembre è vietato fumare nei boschi, fatta eccezione degli spiazzati e delle vie principali a fondo battuto.

13

ART. 86 - La costruzione di fornaci da calce, gesso, laterizi, stoviglie e simili, l'impianto di fabbriche di pece, nero fumo, acido pirolegnoso, potassa od altro, come i magazzini o deposito di legnami od opifici per segare e preparare il legname stesso, si potranno effettuare ad una distanza non minore di 100 metri dai boschi.

Tale distanza non sarà osservata per gli impianti già esistenti che non abbiano mai presentato pericolo alcuno. In casi speciali, sentito il parere del Sindaco e dell'Ufficiale Forestale, il Prefetto potrà permettere l'impianto e l'esercizio di nuove industrie consimili anche ad una distanza inferiore a 100 metri, pescrivendo le norme ritenute necessarie.

14

ART. 87 - E' fatto obbligo alle Amministrazioni delle Ferrovie secondarie e tranvie a vapore di munire durante i periodi siccitosi le ciminiere delle locomotive di reti parascintille, di ripulire dalle foglie, dalle erbe secche e dalle altre materie facilmente infiammabili le adiacenze dei piani stradali, nei tratti in cui questi attraversano boschi, e di vietare in detti tratti al personale di trazione il gettito di materiale acceso.

15

ART. 88 - Venuto a conoscenza di incendio nei boschi, il Sindaco del Comune dovrà segnalarlo col mezzo più rapido al più vicino Comando dal Corpo delle Foreste o dei Carabinieri e mettere a disposizione dei Comandi suddetti i mezzi adatti per lo spegnimento.

I due suddetti Comandi hanno reciproco obbligo di segnalare l'uno all'altro gli incendi appena uno di loro li avverta.

16

ART. 89 - Le operazioni di spegnimento dovranno essere condotte sotto la direzione del più elevato in grado del Corpo delle Foreste, od in assenza di questo al più elevato in grado degli altri corpi armati o in difetto dal Sindaco o dal Comandante il Corpo pompieri del luogo.

.....

77
 ART. 90 - Chiunque in occasione di incendio, rifiuti senza fondato motivo il proprio aiuto e servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento, è punito a norma dell'art. 652 del Codice Penale.

78
 ART. 91 - Verificandosi un incendio nei boschi, il Sindaco del Comune del luogo ove i medesimi si trovano, si adopererà perché sia fatto affluire sul posto il personale necessario, dotato di mezzi adeguati per lo spegnimento. Alle spese di tale operazione dovranno concorrere, oltre al proprietario del fondo in cui l'incendio si è sviluppato, anche i proprietari dei fondi limitrofi che dall'isolamento e spegnimento hanno avuto salva la loro proprietà. Tali spese saranno ripartite a cura del Sindaco, sentito, in caso di divergenze, il parere dell'Autorità forestale che sarà definitivo.

79
 ART. 92 - Le pene pecuniarie per le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto, dovranno essere versate in conformità agli articoli 106 e ss. del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383 e dell'art. 9 della legge 9 giugno 1947 n. 530.

80
 ART. 93 - Nei boschi incendiati a chiunque appartenuti, la Camera di Commercio Industria ed Agricoltura non concederà permessi di coltura agraria nè autorizzerà il pascolo di alcuna specie di bestiame, fino a quando l'autorità forestale lo riterrà opportuno.

Se trattasi di boschi di enti morali o comunque gravati di uso civico di legnatico, sarà vietata sino a quando la Camera di Commercio Industria ed Agricoltura lo reputerà necessario, la raccolta gratuita della legna morta in seguito all'incendio, e questa mediante regolare stima del Comando del Corpo delle Foreste, dovrà essere venduta all'asta pubblica e il ricavato sarà speso in lavori di miglioramento del bosco distrutto, con le

modalità da stabilire caso per caso dall'Autorità forestale, accreditando a disposizione di questa l'importo introitato.

81

ART. 94 - Nel capoluogo del Comune il Sindaco dovrà provvedere alla designazione di un adeguato numero di persone che per attitudine o mestiere potranno essere incaricati delle funzioni di capi squadra nella estinzione di incendi boschivi. Saranno in genere preferiti gli appartenenti al corpo pompieri del luogo.

82

ART. 95 - Per i boschi sottoposti al vincolo forestale, dovranno osservarsi inoltre tutte le norme che al riguardo sono stabilite nelle prescrizioni di massima e di polizia della provincia.

TITOLO X

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INCENDI NEI FABBRICATI RURALI

83

ART. 96 - Con richiamo all'art. 449 del Codice Penale per allontanare e prevenire il pericolo di incendio, dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

a) gli edifici e le case dove si accendono fuochi, dovranno essere munite di camini ben costruiti e sporgenti sopra il tetto dell'edificio;

b) i proprietari od inquilini dovranno curare che l'impresa spazzacamini eseguisca scrupolosamente la pulizia periodica di tutti i camini secondo contratto;

Series of horizontal dotted lines for notes or additional text.

c) le case sul cui tetto sono aperte finestre di fabbricati attigui più alti, dovranno avere i fumaioli ad un'altezza tale da evitare danni od incomodi ai vicini;

d) è proibito di adoperare nelle stalle, nei fienili o in luoghi dove sono depositi di legna, carbone, paglia od altra materia facilmente infiammabile e nei fabbricati adibiti ad azienda agricola, lumi a fiamma aperta o installazioni elettriche irrazionalmente disposte e fatte con fili insufficientemente isolati.

Nei fabbricati rurali devono costruirsi adatti tagliafuoco in muratura opportunamente distribuiti ed alti almeno sino alla copertura del tetto;

e) non si possono accendere fuochi fuori dei camini con travi od altri sostegni in legno senza i debiti ripari.

84

ART. 97 - Occorrendo costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti o infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni di cui al T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931 n. 773 e del relativo Regolamento 6 maggio 1940 n. 635, e a quelle di cui al D.M. 31 luglio 1934 (« G.U. » 28 settembre 1934), modificato con D.M. 12 maggio 1937, circa « norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali ».

85

ART. 98 - In caso di incendio:

a) i presenti all'incendio sono obbligati a prestare l'opera loro nella estinzione, e, arrivati i pompieri, le autorità o gli agenti dell'ordine si atterranno agli ordini degli stessi;

b) nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, nè quello dei propri utensili adatti allo scopo, e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione si introducano nella casa e sui tetti, coi relativi

attrezzi, ove lo richieda chi dirige l'opera di spegnimento o di isolamento, salva la rifusione dei danni a chi di ragione;

c) qualora l'incendio si verifichi di notte, i vicini non potranno rifiutarsi di illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dalle autorità.

86

ART. 99 - E' proibito accendere, sia di giorno che di notte, razzi o altri fuochi artificiali, fuochi e falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case od ai pagliai, senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 57 del T.U. delle leggi di P.S., osservate le prescrizioni delle leggi stesse.

TITOLO XI

NORME RELATIVE ALLE ACQUE

87

ART. 100 - E' proibito danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, così pure di lavare nelle fontane pubbliche e di imbrattarle.

88

ART. 101 - Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato di lavare in essi il bucato o di introdurre oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia e il lavaggio dei veicoli.

89

ART. 102 - Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico

Deliberato del Consiglio Comunale nella seduta del gior-

no 20 APR. 1961 19.....

N. M R.N.

IL SINDACO



Il Segretario Comunale

Publicato all'Albo Pretorio addì 23 APR. 1961 19.....

giorno (1) festivo senza reclami.



Il Segretario Comunale

Espresso parere favorevole dalla Camera di Commercio,
Industria ed Agricoltura in data 19.....

sotto il N.

Il Segretario Comunale

(1) Festivo o di mercato.

Approvato dalla G.P.A. in seduta 10/5/ 19 61

N. 16886 div. 2^a

Il Prefetto Presidente

M. Miceli

Omologato dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste

il al N.

p. Il Ministro

Publicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del
Comune, e cioè dal 27/5/1961 al 8/6/ 1961



Il Segretario Comunale

M. Miceli

Visto,

IL SINDACO

Omologato dal Ministero
con decreto 19 N.....
come risulta dalla lettera della Prefettura di
in data N..... div.....
e ripubblicato assieme al decreto Ministeriale surriferito, pel
periodo di 15 giorni, all'Albo del Comune dal
..... 19..... al 19.....

(L. S.)
Il Segretario
.....

Visto,

IL SINDACO
.....